

TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti,

vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di

, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Cesaroni, con l'assistenza del gestore della crisi Dott. Antonio Batarra,

preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 comma 2, CCII;

viste le integrazioni depositate dall'OCC in data 16.12.2024, 16.01.2025 e 16.05.2025;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ha depositato innanzi al Tribunale di Rimini ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo di dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore e di disporre che, sino al provvedimento di apertura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 78 CCII.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini.

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII e delle evidenze delle dichiarazioni dei redditi depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di ex imprenditore individuale, con ditta cancellata in data 28.04.2022.

Il Giudice ritiene che detta circostanza non sia ostativa all'apertura della procedura, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *“la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”*.

Detta disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.; l'imprenditore individuale che pone fine alla propria attività, al contrario, semplicemente cessa la sua attività di impresa e, tecnicamente, è tenuto ad *iscrivere la cessazione* nel Registro Imprese entro 30 giorni, a norma dell'art 2196 uc c.c.: con la *“iscrizione della cessazione”* dal Registro delle Imprese - che è evento diverso dalla *“cancellazione”* - non *“cessa di esistere”* ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta.

Nel caso in cui l'imprenditore individuale cessato versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non potrà accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII: escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore, l'esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge

L'interpretazione sopra sostenuta risulta, peraltro - come già affermato in altre pronunzie di merito: v. Tribunale Ancona 10.1.2023 - l'unica coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso *“ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCI”* (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata, facoltà che non può ragionevolmente essere negata all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto gravato; l'unico strumento idoneo è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge.

Va, poi, considerato che l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente, in ogni caso, ai creditori di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura liquidatoria.

L'opzione interpretativa a cui si intende prestare adesione - già accolta da questo Tribunale con i propri precedenti in materia - non pare smentita dalle modifiche introdotte dal DLgs. n. 136/2024

che ha inserito nell'art. 33 un nuovo comma 1 bis, secondo cui *“Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”*.

Tale possibilità, infatti, era già ammessa dalla giurisprudenza - rilevando che, dopo il decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale, il debitore è *“non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”* (cfr. Tribunale di Gela, 04.06.2024) - e, essendo rimasto invariato il comma 4 dell'art. 33, la sua esplicitazione nel nuovo comma 1 bis dell'art. 33 non sembra decisiva al fine di smentire le argomentazioni che supportano la ritenuta possibilità per l'imprenditore individuale cancellato di accedere al concordato minore.

Così come di recente rilevato anche dal Tribunale di Vicenza, infatti, l'accesso alle procedure di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione non può essere accordato, in via discriminatoria, soltanto ad alcune figure di *“debitore persona fisica”* in stato di sovraindebitamento e ad altre no senza una sufficiente e reale giustificazione e, inoltre, il concordato minore assegna al debitore un ventaglio di opzioni che la liquidazione non consente, oltre ad una minore durata della *“procedura”*, alla sola condizione della previa immissione di significative risorse aggiuntive, prevedendo, difatti, proprio l'art. 7 C.C.I.I. la preferenza generalizzata per la trattazione dello strumento di regolazione alternativo alla liquidazione, sull'ovvio presupposto che quello negoziale sia più vantaggioso per il debitore (cfr. in tal senso, Tribunale Vicenza, 13.03.2025).

Deve ritenersi, quindi, tutt'ora preferibile l'interpretazione che limita agli imprenditori collettivi la preclusione prevista dall'art. 33, comma 4 e, in questi termini sembra esprimersi la relazione illustrativa delle disposizioni correttive introdotte dal DLgs n. 136/2024 redatta dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte (relazione n. 10/2025 che, dopo aver dato atto dell'introduzione del comma 1 bis nell'art. 33, rappresenta che *“La norma sembra andare nella direzione di consentire – e non potrebbe essere diversamente trattandosi di persona fisica – una perdurante legittimazione del debitore (la cui cancellazione dal registro delle imprese non ne cancella certamente la soggettività) a superare la propria condizione di sovraindebitato (si ricorda infatti che la liquidazione controllata, pur gravosa in quanto potenzialmente coinvolgente l'intero patrimonio del debitore, conduce tuttavia all'esdebitazione). Vi è tuttavia da chiedersi se la norma – nel sancire tale perdurante legittimazione – non riconosca anche, implicitamente, la perdurante possibilità del debitore di sottoporre a ristrutturazione i propri debiti, che avendo origine almeno in parte imprenditoriale, richiederanno l'utilizzo del concordato minore. In tal senso potrebbe sostenersi che il divieto di cui all'ultimo comma riguardi i debitori diversi dalle persone fisiche posto che, come detto, la cancellazione dal registro delle imprese, non sancisce alcuna estinzione*

“artificiale” del debitore; in contrario dovrebbe ipotizzarsi che solo per questa categoria di debitori non sia ammesso alcun tipo di ricorso agli strumenti diversi dalle procedure liquidatorie, pur se tale lettura – oltre a risultare contraria alla ratio complessiva dello stesso Codice – potrebbe dare adito a differenze di trattamento spesso ingiustificate (si pensi al caso del debitore persona fisica che sia stato prima imprenditore e, poi, una volta cessata l’attività di impresa abbia svolto per alcuni anni mansioni di lavoratore dipendente e poi, di nuovo, di lavoratore autonomo professionale, trovandosi infine sovraindebitato: l’esclusione del concordato minore legate alla sua prima avventura imprenditoriale porterebbe a soluzioni illogiche quali il ricorso a più procedure eterogenee o all’esclusione di soluzioni di carattere conservativo anche per la sua vita professionale più recente). Resta, occorre riconoscere, il non modificato ultimo comma della stessa disposizione, a tenore della quale “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. In questo senso, quindi, starà soprattutto all’interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice”).

attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell’attività esercitata e dell’indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) CCII.

Quanto al merito della proposta, a fronte di un indebitamento complessivo di euro 417.744,48 (di cui euro 3.823,93 per spese in prededuzione, euro 353.323,02 per crediti privilegiati ed euro 60.597,54 per crediti chirografari), si prevede di rendere disponibile in favore del ceto creditorio una cifra pari ad Euro 10.000,00 a titolo di finanza interna, corrispondente alla somma posseduta presso l’istituto finanziario “Banca Malatestiana”, filiale di Riccione, oltre ad ulteriori Euro 10.000,00 provenienti dal marito della ricorrente condizionatamente all’omologa della proposta.

Con tali somme, in un arco temporale di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologa del concordato minore, la propone di:

“pagare integralmente le spese di procedura, i professionisti che lo hanno assistito nella stesura della presente Proposta ed il Gestore della Crisi nominato;

pagare i creditori:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini munito di privilegio generale grado 18 (per tributi IRES e IRAP) e grado 19 (per tributi IVA), declassati a chirografari per incapacienza di attivo, in misura pari al 3,20%;

INPS Sede di Rimini munito di privilegio generale grado 1 e grado 8 (per contributi IVS e Modello DM 10), declassato a chirografo per incapienza di attivo, in misura pari al 3,20%;

Camera di Commercio di Rimini munito di privilegio generale grado 19 (per il diritto annuale) declassato a chirografo per incapienza di attivo, in misura pari al 3,20%;

pagare i creditori chirografari:

Agenzia delle Entrate e Riscossione – Direzione Provinciale di Rimini in misura pari al 3,20%;

INPS Sede di Rimini per il 50% delle sanzioni in misura pari al 3,20%;

Cofidis Spa in misura pari al 3,20%;

Olympia SPV Srl in misura pari al 3,20%;

Servizi Imprese Rimini Srl in misura pari al 3,20%”.

Secondo quanto indicato dal gestore nominato quale OCC, il piano formulato dalla risulta fattibile, oltre che conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, considerato che, oltre alle somme giacenti presso la Banca Malatestiana, la ricorrente non dispone di altre utilità - quali redditi da lavoro, beni mobili o immobili - e l’inserimento nella proposta della somma di € 10.000,00 di provenienza di terzi rappresenta un miglioramento effettivo rispetto a quanto ottenibile attraverso altre soluzioni procedurali.

La proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi.

Non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all’art. 77 CCII, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII - che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza - ; non sono emersi elementi tali da far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3; non risulta che il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; non risulta, allo stato, che abbia compiuto atti in frode ai creditori, come riferito dal Gestore.

Si ritiene, in conclusione, che la procedura debba essere dichiarata aperta.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell’istante e dell’attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

Non si ravvisano invece le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 comma 2 bis CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 74 ss CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di (C.F.

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC - unitamente alle integrazioni alla stessa - e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa;

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;

DISPONE

che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 78 comma 4 CCI;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e gli importi dei relativi crediti, nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e alla ricorrente.

Rimini, 23/07/2025

Il Giudice

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti